

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 86



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
24 marzo 2012

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (*credit default swap*) ⁽¹⁾ 1

Rettifiche

- ★ Rettifica del regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009) 25

Prezzo: 3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2012

relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (*credit default swap*)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Al culmine della crisi finanziaria nel settembre 2008, le autorità competenti di diversi Stati membri e le autorità di vigilanza di paesi terzi quali gli Stati Uniti d'America e il Giappone hanno adottato provvedimenti di emergenza per restringere o vietare le vendite allo scoperto di alcune o di tutte le categorie di titoli. Tali autorità sono intervenute temendo che, in un momento di notevole instabilità finanziaria, le vendite allo scoperto avrebbero potuto aggravare la spirale in discesa dei prezzi delle azioni, in particolare degli istituti finanziari, in misura tale da minacciarne, in ultima analisi, la solidità finanziaria e creare rischi sistemici. I provvedimenti adottati dagli Stati membri sono diversi tra loro in quanto l'Unione manca di uno specifico quadro normativo comune che si occupi delle questioni collegate alle vendite allo scoperto.

(2) Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e migliorare le condizioni del suo funzionamento, con particolare riguardo ai mercati finanziari, e per garantire un elevato livello di protezione degli investitori e dei consumatori, è pertanto opportuno stabilire un quadro regolamentare comune in materia di norme e poteri relativi alle vendite allo scoperto e ai contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (*credit default swap*) e assicurare un maggiore grado di coordinamento e di coerenza tra gli Stati membri nei quali devono essere adottate misure in circostanze eccezionali. È necessario armonizzare le norme relative alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei *credit default swap*, per impedire la creazione di ostacoli al buon funzionamento del mercato interno in quanto, diversamente, è probabile che gli Stati membri continuino ad adottare misure divergenti.

(3) È opportuno e necessario che tali norme assumano la forma legislativa di un regolamento al fine di assicurare che le disposizioni che prevedono direttamente per i privati l'obbligo di notifica e comunicazione al pubblico delle proprie posizioni corte nette relative a determinati strumenti e relative alle vendite allo scoperto effettuate in assenza della disponibilità dei titoli siano applicate in modo uniforme in tutta l'Unione. Si rende inoltre necessario un regolamento per conferire all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (Aesfem), istituita con il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, i poteri per coordinare le misure adottate dalle autorità competenti o per adottare essa stessa delle misure.

(4) L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere il più ampio possibile per poter offrire un quadro normativo preventivo da utilizzare in circostanze eccezionali. Tale quadro dovrebbe avere ad oggetto tutti gli strumenti finanziari, ma prevedere una risposta proporzionata ai rischi che la vendita allo scoperto di diversi strumenti potrebbe rappresentare. Pertanto, solo in caso di circostanze eccezionali le autorità competenti e l'Aesfem dovrebbero avere il potere di adottare misure relative a tutti i tipi di strumenti finanziari,

⁽¹⁾ GU C 91 del 23.3.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 84 del 17.3.2011, pag. 34.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 febbraio 2012.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

andando oltre le misure permanenti che si applicano soltanto a tipi particolari di strumenti, laddove sussistono dei rischi chiaramente individuati che devono essere affrontati.

- (5) Per porre fine all'attuale situazione di frammentazione nella quale alcuni Stati membri hanno adottato misure divergenti e per ridurre la possibilità che le autorità competenti adottino misure divergenti è importante affrontare in modo armonizzato i rischi potenziali derivanti dalle vendite allo scoperto e dai *credit default swap*. Gli obblighi da imporre dovrebbero affrontare i rischi individuati senza ridurre indebitamente i benefici che la pratica delle vendite allo scoperto comporta per la qualità e l'efficienza dei mercati. Se in determinate situazioni potrebbero esplicare effetti avversi, nelle normali condizioni di mercato le vendite allo scoperto svolgono un ruolo importante nell'assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, in particolare con riferimento alla liquidità di mercato e ad una formazione efficiente dei prezzi.
- (6) I riferimenti nel presente regolamento alle persone fisiche e giuridiche dovrebbero comprendere le associazioni di imprese registrate prive di personalità giuridica.
- (7) Una maggiore trasparenza in relazione a importanti posizioni corte nette in strumenti finanziari specifici è probabilmente utile sia all'autorità di regolamentazione che ai partecipanti al mercato. Per i titoli azionari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione, dovrebbe essere introdotto un modello a due livelli che offra una maggiore trasparenza per quanto riguarda importanti posizioni corte nette in titoli azionari al livello appropriato. Alla soglia più bassa, la notifica di una posizione alle autorità di regolamentazione interessate dovrebbe avvenire in via privata, per consentire a queste ultime di monitorare e, se necessario, effettuare indagini su una vendita allo scoperto capace di creare dei rischi sistemici, essere scorretta o turbare i mercati; alla soglia più alta, le posizioni dovrebbero essere pubblicamente comunicate al mercato al fine di fornire utili informazioni agli altri partecipanti al mercato in merito a importanti posizioni individuali corte di titoli azionari.
- (8) È opportuno introdurre un obbligo di notifica alle autorità di regolamentazione di importanti posizioni corte nette relative a titoli di debito sovrano nell'Unione, in quanto tale notifica offrirebbe informazioni importanti per aiutare le autorità di regolamentazione a verificare se tali posizioni di fatto creino rischi sistemici o siano utilizzate per finalità scorrette. Tale obbligo dovrebbe concernere solo la notifica in via privata alle autorità di regolamentazione, in quanto la comunicazione al mercato di informazioni relative a tali strumenti potrebbe avere un effetto negativo su quei mercati del debito sovrano dove già esistono problemi di liquidità.
- (9) Gli obblighi di notifica relativi al debito sovrano dovrebbero applicarsi agli strumenti di debito emessi da uno Stato membro e dall'Unione, ivi compresi la Banca europea per gli investimenti, un ministero di uno Stato membro, un'agenzia, una società veicolo o istituzione finanziaria internazionale creata da due o più Stati membri che emette debito per conto di uno o più Stati membri, come il Fondo europeo di stabilità finanziaria o il futuro Meccanismo europeo di stabilità. Nel caso di Stati membri federali, gli obblighi di notifica dovrebbero altresì riguardare gli strumenti di debito emessi da un membro della federazione. Tuttavia, essi non dovrebbero riguardare altri organi regionali, locali o semi-pubblici di uno Stato membro, che emettono strumenti di debito. L'obiettivo degli strumenti di debito emessi dall'Unione è, in particolare, di fornire sostegno alla bilancia dei pagamenti o alla stabilità finanziaria degli Stati membri o assistenza macrofinanziaria a paesi terzi.
- (10) Al fine di garantire una trasparenza completa ed efficace, è importante che gli obblighi di notifica abbiano ad oggetto non solo le posizioni corte create negoziando titoli azionari o di debito sovrano nelle sedi di negoziazione, ma anche le posizioni corte create negoziando al di fuori di tali sedi e le posizioni corte nette create con l'utilizzo di prodotti derivati, quali contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (*future*), strumenti collegati a indici, contratti finanziari differenziali e scommesse sul differenziale (*spread bet*) relativi a titoli azionari o al debito sovrano.
- (11) Per essere utili alle autorità di regolamentazione e ai mercati, le norme sulla trasparenza dovrebbero offrire informazioni complete ed accurate in merito alle posizioni di una persona fisica o giuridica. In particolare, le informazioni fornite alle autorità di regolamentazione o al mercato dovrebbero tener conto delle posizioni sia corte che lunghe in modo da offrire informazioni valide in merito alla posizione corta netta in titoli azionari, debito sovrano e *credit default swap* della persona fisica o giuridica.
- (12) Il calcolo delle posizioni corte o lunghe dovrebbe tener conto di qualsiasi tipo di interesse economico che una persona fisica o giuridica possieda in relazione al capitale azionario emesso da una società o al debito sovrano emesso da uno Stato membro o dall'Unione. In particolare, si dovrebbe tenere conto di detto interesse economico ottenuto direttamente o indirettamente attraverso l'uso di prodotti derivati come contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, contratti finanziari differenziali e scommesse sul differenziale relativi a titoli azionari o al debito sovrano, nonché indici, panieri di titoli e fondi negoziati in borsa (*Exchange Traded Funds* — ETF). Nel caso di posizioni relative al debito sovrano si dovrebbe tenere conto dei *credit default swap* su emittenti sovrani.

- (13) Oltre alle norme sulla trasparenza previste dal presente regolamento, la Commissione, nel quadro della sua revisione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ⁽¹⁾, dovrebbe valutare se l'inclusione da parte delle imprese di investimento di informazioni sulle vendite allo scoperto nella relazione sulle transazioni destinata alle autorità competenti, fornisca utili informazioni aggiuntive che permettano alle autorità competenti di monitorare i livelli delle vendite allo scoperto.
- (14) Acquistare *credit default swap* senza avere una posizione lunga nel debito sovrano sottostante o altre posizioni, portafogli di attività, obbligazioni o contratti finanziari di valore correlato al valore del debito sovrano, può equivalere, da un punto di vista economico, ad assumere una posizione corta sullo strumento di debito sottostante. Il calcolo di una posizione corta netta in relazione al debito sovrano dovrebbe quindi comprendere i *credit default swap* relativi ad un'obbligazione di un emittente sovrano. Si dovrebbe tenere conto della posizione in *credit default swap* sia per stabilire se una persona fisica o giuridica detenga un'importante posizione corta netta in relazione a debito sovrano che deve essere notificata ad un'autorità competente, sia, quando un'autorità competente sospende le restrizioni su operazioni scoperte in *credit default swap*, per accertare l'importante posizione scoperta in un *credit default swap* su emittenti sovrani che deve essere notificata all'autorità competente.
- (15) Per consentire il monitoraggio costante delle posizioni, le norme sulla trasparenza dovrebbero altresì prevedere la notifica o la comunicazione al pubblico, quando una modifica di una posizione corta netta comporti un aumento o una diminuzione al di sopra o al di sotto determinate soglie.
- (16) Per essere efficaci, è importante che le norme sulla trasparenza trovino applicazione indipendentemente da dove la persona fisica o giuridica abbia la sede, anche in un paese terzo, laddove tale persona abbia un'importante posizione corta netta in una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione o una posizione corta netta in debito sovrano emesso da uno Stato membro o dall'Unione.
- (17) La definizione di vendita allo scoperto non dovrebbe includere né un contratto pronti contro termine tra due parti, in cui una parte vende all'altra un titolo ad un prezzo determinato con l'impegno di riacquistarlo ad una data successiva ad un altro prezzo determinato, né un contratto derivato in cui si conviene la vendita di titoli ad un prezzo stabilito ad una data futura. La definizione non dovrebbe includere il trasferimento di titoli in base ad un accordo di prestito di titoli.
- (18) Le vendite allo scoperto di titoli azionari o di debito sovrano effettuate in assenza della disponibilità dei titoli sono considerate talvolta un fattore di aumento del possibile rischio di mancato regolamento e di volatilità del mercato. Per ridurre tali rischi è opportuno imporre delle restrizioni proporzionate alle vendite allo scoperto di tali strumenti. Le restrizioni dettagliate dovrebbero tener conto dei diversi sistemi attualmente utilizzati per le vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli. Esse comprendono un contratto pronti contro termine distinto, in base al quale la persona che vende allo scoperto un titolo riacquista un titolo equivalente a tempo debito per consentire il regolamento dell'operazione di vendita allo scoperto e include contratti di garanzia collaterale se il beneficiario della garanzia può utilizzare il titolo per il regolamento dell'operazione di vendita allo scoperto. Altri esempi comprendono le emissioni di diritti (offerte) di società ad azionisti esistenti, i portafogli di prestiti e i servizi pronti contro termine forniti, per esempio, da sedi di negoziazione, sistemi di compensazione o banche centrali.
- (19) Per la vendita allo scoperto di titoli azionari in assenza della disponibilità dei titoli è necessario che una persona fisica o giuridica abbia concluso un accordo con un terzo a norma del quale quest'ultimo abbia confermato che il titolo azionario è stato localizzato, il che significa che il terzo conferma che ritiene di poter avere la disponibilità del titolo per il regolamento alla scadenza prevista. Ai fini di tale conferma è necessario che siano adottate misure nei confronti di terzi affinché la persona fisica o giuridica abbia la ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista. Ciò comprende misure quali l'assegnazione da parte del terzo di titoli azionari per il prestito o l'acquisto in modo che il regolamento possa avvenire alla scadenza prevista. Per le vendite allo scoperto da coprire con l'acquisto del titolo nella stessa giornata, ciò comprende la conferma da parte del terzo di considerare il titolo facilmente ottenibile per il prestito o l'acquisto. Nel determinare quali misure siano necessarie per avere una ragionevole aspettativa che il regolamento possa avvenire alla scadenza prevista, l'Aesfem dovrebbe tenere conto della liquidità dei titoli azionari, in particolare del livello di scambi e della facilità con cui l'acquisto, la vendita e il prestito possono essere effettuati con un impatto minimo sul mercato.
- (20) Per la vendita allo scoperto di debito sovrano in assenza della disponibilità dei titoli, il fatto che una vendita allo scoperto sarà coperta dall'acquisto del debito sovrano nella stessa giornata può essere considerato quale esempio che fornisce una ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista.
- (21) I *credit default swap* su emittenti sovrani dovrebbero basarsi sul principio dell'interesse assicurabile, riconoscendo comunque che possono esservi interessi in un emittente sovrano diversi dalla proprietà di obbligazioni. Tali interessi comprendono la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente sovrano, quando la persona fisica o giuridica detiene una posizione lunga nel debito sovrano di tale emittente, o la copertura del rischio di

⁽¹⁾ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

deprezzamento del valore del debito sovrano, quando la persona fisica o giuridica detiene posizioni attive o è esposta a passività afferenti al settore pubblico o privato nello Stato membro interessato il cui valore è correlato al valore del debito sovrano. Tali attivi dovrebbero comprendere contratti finanziari, un portafoglio di attività o obbligazioni finanziarie, nonché operazioni *swap* su tassi di interesse o sulle valute, per i quali il *credit default swap* su emittenti sovrani è utilizzato come strumento di gestione del rischio di controparte per coprire l'esposizione su contratti finanziari e contratti commerciali internazionali. Nessuna posizione o portafoglio di posizioni utilizzati per la copertura di esposizioni verso un debito sovrano dovrebbero essere considerati una posizione scoperta in un *credit default swap* su emittenti sovrani. Ciò comprende tutte le esposizioni verso le amministrazioni centrali, regionali e locali e soggetti del settore pubblico o tutte le esposizioni garantite da uno di tali soggetti. Dovrebbero inoltre essere altresì incluse le esposizioni verso soggetti del settore privato stabiliti nello Stato membro interessato. Tutte le esposizioni dovrebbero essere considerate in tale contesto, compresi i prestiti, il rischio di credito di controparte (ivi inclusa l'esposizione potenziale quando vanno soddisfatti requisiti patrimoniali rispetto a tale esposizione), crediti esigibili e garanzie. Ciò comprende altresì le esposizioni indirette verso uno dei soggetti suindicati prodotte, tra l'altro, attraverso esposizioni verso indici, fondi o società veicolo.

- (22) Poiché concludere un *credit default swap* su emittenti sovrani senza esposizione sottostante al rischio di diminuzione del valore del debito sovrano potrebbe avere un impatto negativo sulla stabilità dei mercati del debito sovrano, dovrebbe essere vietato alle persone fisiche o giuridiche di assumere tali posizioni scoperte nei *credit default swap*. Tuttavia, al primo segnale di funzionamento anomalo del mercato del debito sovrano, l'autorità competente dovrebbe poter sospendere tale restrizione temporaneamente. L'autorità competente dovrebbe fondare tale sospensione su motivi oggettivi derivanti da un'analisi degli indicatori descritti nel presente regolamento. Le autorità competenti dovrebbero inoltre poter utilizzare indicatori aggiuntivi.
- (23) È parimenti opportuno includere obblighi a carico delle controparti centrali in materia di procedure di esecuzione coattiva (*buy-in*) e di penali per mancato regolamento di operazioni in titoli azionari. Gli obblighi in materia di procedure di esecuzione coattiva e di regolamento tardivo dovrebbero stabilire norme di base per la disciplina in materia di regolamento. Gli obblighi in materia di esecuzione coattiva e di penali dovrebbero essere sufficientemente flessibili da permettere alla controparte centrale, incaricata di assicurare che dette procedure siano in atto, di poter fare affidamento su un altro partecipante al mercato per la realizzazione operativa dell'esecuzione

coattiva o per l'imposizione della penale. Tuttavia, per il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è essenziale che gli aspetti più ampi della disciplina di regolamento siano trattati in una proposta legislativa orizzontale.

- (24) Le misure relative al debito sovrano e ai *credit default swap* su emittenti sovrani, tra cui le misure per una maggiore trasparenza e le restrizioni sulle vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli dovrebbero stabilire obblighi proporzionati e al tempo stesso evitare un impatto negativo sulla liquidità dei mercati delle obbligazioni sovrane nonché dei mercati dei pronti contro termine di obbligazioni sovrane.
- (25) I titoli azionari sono sempre più frequentemente ammessi alla negoziazione in diverse sedi di negoziazione all'interno dell'Unione e in paesi terzi. Molte grandi società con sede in un paese terzo possiedono anche titoli azionari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione. Per ragioni di efficienza, è opportuno esentare i titoli da determinati obblighi di notifica e comunicazione al pubblico, quando la sede principale di negoziazione di tale strumento si trova in un paese terzo.
- (26) Le attività di supporto agli scambi (*market making*) svolgono un ruolo fondamentale nel fornire liquidità ai mercati all'interno dell'Unione e i soggetti che svolgono attività (*market maker*) hanno necessità di assumere posizioni corte per poter svolgere questo ruolo. Imporre degli obblighi a tali attività potrebbe seriamente compromettere la loro capacità di fornire liquidità ed avere un impatto negativo significativo sull'efficienza dei mercati dell'Unione. Inoltre, normalmente i *market maker* assumono importanti posizioni corte solo per periodi molto brevi. È quindi opportuno esentare le persone fisiche o giuridiche che partecipano a tali attività da obblighi che potrebbero ridurre la loro capacità di svolgere tale funzione e, quindi, incidere negativamente sui mercati dell'Unione. Affinché tali obblighi si applichino a soggetti equivalenti di paesi terzi, è necessaria una procedura per valutare l'equivalenza dei mercati dei paesi terzi. L'esenzione dovrebbe applicarsi ai diversi tipi di attività di supporto agli scambi ma non alla negoziazione per conto proprio. È inoltre opportuno esentare determinate operazioni di mercato primario, come quelle relative al debito sovrano e ai piani di stabilizzazione, in quanto si tratta di attività importanti che contribuiscono all'efficiente funzionamento dei mercati. Le autorità competenti, alle quali dovrebbe essere notificato l'uso delle esenzioni, dovrebbero avere il potere di vietare a una persona fisica o giuridica di avvalersi di un'esenzione se non soddisfa i pertinenti criteri per l'esenzione. Le autorità competenti dovrebbero inoltre poter chiedere informazioni a persone fisiche o giuridiche per monitorare il loro uso dell'esenzione.

- (27) In caso di sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato in uno Stato membro o nell'Unione, le autorità competenti dovrebbero disporre di poteri di intervento per esigere una maggiore trasparenza o per imporre limitazioni temporanee alle vendite allo scoperto, alle operazioni sui *credit default swap* o di altro tipo, al fine di impedire una diminuzione incontrollata del prezzo di uno strumento finanziario. Tali misure potrebbero rendersi necessarie in conseguenza di vari eventi o sviluppi sfavorevoli, ivi inclusi non solo eventi di tipo finanziario o economico ma anche, ad esempio, calamità naturali o atti terroristici. Inoltre, alcuni eventi o sviluppi sfavorevoli che richiedono l'adozione di misure potrebbero verificarsi solo in uno Stato membro e non avere implicazioni di tipo transfrontaliero. Detti poteri devono essere sufficientemente flessibili, per consentire alle autorità competenti di affrontare una serie di circostanze eccezionali differenti. Nell'adottare tali misure, le autorità competenti dovrebbero tenere debitamente conto del principio di proporzionalità.
- (28) Poiché il presente regolamento ha ad oggetto solo le restrizioni alle vendite allo scoperto e ai *credit default swap* necessari ad impedire una diminuzione incontrollata del prezzo di uno strumento finanziario, è più opportuno considerare la necessità di altri tipi di restrizioni, come i limiti di posizione o le restrizioni sui prodotti, che possono causare serie preoccupazioni per la tutela degli investitori, nell'ambito della revisione della direttiva 2004/39/CE da parte della Commissione.
- (29) Se le autorità competenti sono solitamente nella posizione migliore per monitorare le condizioni di mercato e reagire inizialmente ad un evento o sviluppo sfavorevole decidendo se sia verificata una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato e se sia necessario adottare misure per affrontare tale situazione, i poteri in materia e le condizioni e procedure per il loro utilizzo dovrebbero essere armonizzati nella misura più ampia possibile.
- (30) Nel caso di una diminuzione significativa del prezzo di uno strumento finanziario in una sede di negoziazione, un'autorità competente dovrebbe essere anche in grado di limitare temporaneamente le vendite allo scoperto di quello strumento finanziario in quella sede entro la sua giurisdizione, o di chiedere che l'Aesfem limiti tale vendita allo scoperto in altre giurisdizioni, al fine di poter intervenire rapidamente, se opportuno, e per un periodo limitato, al fine di impedire una diminuzione incontrollata del prezzo dello strumento in questione. L'autorità competente dovrebbe inoltre essere tenuta a notificare tale decisione all'Aesfem, in modo che l'Aesfem possa informare immediatamente le autorità competenti degli altri Stati membri in cui vi sono sedi di negoziazione dello stesso strumento finanziario, coordinare l'adozione di misure di tali Stati membri e, se necessario, assisterli nel raggiungimento di un accordo oppure adottare essa stessa una decisione a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
- (31) Quando un evento o uno sviluppo sfavorevole produce effetti su più di un singolo Stato membro o ha implicazioni transfrontaliere, ad esempio se uno strumento finanziario è ammesso alla negoziazione in diverse sedi di negoziazione in vari Stati membri, è essenziale una stretta consultazione e cooperazione tra autorità competenti. L'Aesfem dovrebbe svolgere un ruolo di coordinamento essenziale in una situazione di questo tipo e cercare di garantire la coerenza tra le autorità competenti. La composizione dell'Aesfem, che comprende rappresentanti delle autorità competenti, contribuirà allo svolgimento di tale ruolo. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero avere il potere di adottare misure quando hanno un interesse ad intervenire.
- (32) Oltre al coordinamento delle misure delle autorità competenti, l'Aesfem dovrebbe garantire che le misure siano adottate solo se necessarie e proporzionate. L'Aesfem dovrebbe essere in grado di rendere pareri alle autorità competenti sull'uso dei poteri di intervento.
- (33) Se le autorità competenti sono spesso nella posizione migliore per controllare e reagire rapidamente ad un evento o sviluppo sfavorevole, l'Aesfem dovrebbe poter adottare delle misure quando le vendite allo scoperto e le altre attività connesse minacciano l'ordinato funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità di tutto o parte del sistema finanziario dell'Unione, quando sussistono implicazioni transfrontaliere e le autorità competenti non hanno adottato misure sufficienti per affrontare tale minaccia. L'Aesfem dovrebbe consultare, ove possibile, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CESR), istituito con il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico⁽¹⁾, e altre autorità pertinenti, qualora tale misura possa avere effetti che vanno oltre i mercati finanziari, come potrebbe verificarsi nel caso dei derivati sulle materie prime che sono utilizzati per la copertura di posizioni fisiche.
- (34) I poteri dell'Aesfem previsti dal presente regolamento per limitare le vendite allo scoperto e le altre attività collegate in circostanze eccezionali sono conformi all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali poteri non dovrebbero pregiudicare i poteri di cui dispone l'Aesfem in situazioni di emergenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1095/2010. In particolare, l'Aesfem dovrebbe poter adottare decisioni individuali che impongono alle autorità competenti di adottare misure o decisioni individuali destinate ai partecipanti ai mercati finanziari a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

- (35) I riferimenti nel presente regolamento agli articoli 18 e 38 del regolamento (UE) n. 1095/2010 hanno carattere declaratorio. Tali articoli si applicano anche in mancanza di detti riferimenti.
- (36) I poteri di intervento delle autorità competenti e dell'Aesfem per limitare le vendite allo scoperto, le operazioni su *credit default swap* e altri tipi di operazioni dovrebbero essere solo di natura temporanea e venire esercitati solo per il periodo e nella misura necessaria ad affrontare la minaccia specifica.
- (37) A causa dei rischi specifici che possono sorgere dall'uso di *credit default swap*, tali operazioni rendono necessario uno stretto monitoraggio da parte delle autorità competenti. In particolare, le autorità competenti, in casi eccezionali, dovrebbero poter chiedere informazioni alle persone fisiche o giuridiche che effettuano tali operazioni circa le loro finalità.
- (38) L'Aesfem dovrebbe disporre del potere di condurre un'indagine su una questione o una pratica relativa alle vendite allo scoperto o all'uso di *credit default swap* per verificare se tale questione o pratica ponga una minaccia potenziale alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato. Quando conduce tale indagine l'Aesfem dovrebbe pubblicare una relazione contenente le sue conclusioni.
- (39) Dato che alcune disposizioni del presente regolamento si applicano a persone fisiche o giuridiche e ad azioni in paesi terzi, è necessaria in determinati casi una cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di vigilanza dei paesi terzi. Le autorità competenti dovrebbero, pertanto, concludere delle intese con le autorità di vigilanza dei paesi terzi. L'Aesfem dovrebbe coordinare l'elaborazione di tali intese di cooperazione e lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni ricevute dai paesi terzi.
- (40) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta), in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 16 TFUE e all'articolo 8 della Carta. La trasparenza in merito a importanti posizioni corte nette, tra cui la comunicazione al pubblico al di sopra di una certa soglia, ove prevista dal presente regolamento, è necessaria per ragioni di stabilità dei mercati finanziari e ai fini della protezione degli investitori. Tale trasparenza consentirà alle autorità di regolamentazione di monitorare l'uso delle vendite allo scoperto in relazione a strategie abusive e alle implicazioni delle vendite allo scoperto sul buon funzionamento dei mercati. Inoltre, tale trasparenza potrebbe contribuire a ridurre asimmetrie informative, garantendo che tutti i partecipanti al mercato siano adeguatamente informati in merito alla misura in cui una vendita allo scoperto sta influenzando i prezzi. È opportuno che ogni scambio o trasmissione di informazioni da parte delle autorità competenti avvenga conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾. È opportuno che ogni scambio o trasmissione di informazioni da parte dell'Aesfem avvenga conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾, che dovrebbe essere pienamente applicabile al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.
- (41) Tenendo in considerazione i principi enunciati nella comunicazione della Commissione sul potenziamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e gli atti giuridici dell'Unione adottati in conseguenza di tale comunicazione, gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme in materia di sanzioni e le misure amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e dovrebbero garantirne l'applicazione. Tali sanzioni e misure amministrative dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse dovrebbero basarsi sulle linee guida adottate dall'Aesfem per promuovere la convergenza e la coerenza transfrontaliera dei regimi sanzionatori nel settore finanziario.
- (42) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾. La Commissione dovrebbe tenere il Parlamento europeo informato dei progressi compiuti riguardo alle decisioni volte a stabilire l'equivalenza dei regimi normativi e di vigilanza dei paesi terzi con gli obblighi previsti dal presente regolamento.
- (43) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modalità di calcolo delle posizioni corte nel caso in cui una persona fisica o giuridica ha una posizione scoperta in un *credit default swap*, le soglie di notifica o comunicazione al pubblico e l'ulteriore specificazione di criteri e fattori per stabilire in quali casi un evento o sviluppo sfavorevole costituisca una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato in uno Stato membro o nell'Unione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di
-
- ⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

esperti delle istituzioni, delle autorità e delle agenzie interessate, se del caso. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(44) La Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale valuta la correttezza delle soglie previste per la notifica e la comunicazione al pubblico, il funzionamento delle restrizioni e delle norme relative sulla trasparenza delle posizioni corte nette e l'opportunità di eventuali altre restrizioni o condizioni in merito alle vendite allo scoperto o ai *credit default swap*.

(45) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, sebbene le autorità competenti siano nella posizione migliore per monitorare gli sviluppi del mercato e abbiano una conoscenza migliore di tali sviluppi, l'impatto globale dei problemi relativi alle vendite allo scoperto e ai *credit default swap* può essere percepito pienamente solo nel contesto dell'Unione, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(46) Poiché alcuni Stati membri hanno già introdotto delle restrizioni alle vendite allo scoperto e poiché il presente regolamento prevede atti delegati e norme tecniche vincolanti che dovrebbero essere adottate prima che lo stesso sia utilmente applicato, è necessario prevedere un sufficiente periodo di tempo a fini transitori. Poiché è necessario specificare, prima del 1° novembre 2012, elementi chiave non essenziali che faciliteranno la conformità al presente regolamento dei mercati partecipanti e l'attuazione da parte delle autorità competenti, è altresì necessario dotare la Commissione dei mezzi per adottare norme tecniche e atti delegati prima di tale data,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

a) agli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione, anche quando tali strumenti sono negoziati al di fuori di una sede di negoziazione;

b) ai prodotti derivati di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 della direttiva 2004/39/CE, relativi ad uno strumento finanziario di cui alla lettera a), o ad un emittente di tale uno strumento finanziario, anche quando tali prodotti derivati sono negoziati al di fuori di una sede di negoziazione;

c) agli strumenti di debito emessi da uno Stato membro o dall'Unione e ai prodotti derivati di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, relativi o riferiti agli strumenti di debito emessi da uno Stato membro o dall'Unione.

2. Gli articoli 18, 20 e dal 23 al 30 si applicano a tutti gli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «strumento finanziario», uno strumento elencato nell'allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE;

b) «vendita allo scoperto» con riferimento a un titolo azionario o a uno strumento di debito, una vendita del titolo azionario o dello strumento di debito che il venditore non possiede al momento della conclusione del contratto di vendita, incluso il caso in cui al momento della conclusione del contratto di vendita il venditore ha preso a prestito o si è accordato per prendere a prestito il titolo azionario o lo strumento di debito per consegnarlo al momento del regolamento, ad esclusione:

i) di un contratto pronti contro termine in cui una delle parti ha convenuto di vendere all'altra parte un titolo ad un prezzo determinato con l'impegno dell'altra parte di rivenderglielo ad una data successiva ad un altro prezzo determinato;

ii) di un trasferimento di titoli in base ad un accordo di prestito di titoli; ovvero

iii) della conclusione di un contratto *future* o di altro contratto derivato con cui si convenga di vendere titoli ad un prezzo definito a una data futura;

c) «contratto derivato avente ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (*credit default swap*)», un contratto derivato con cui una parte versa un premio all'altra parte in cambio di un pagamento o di altra indennità, al verificarsi di un evento di credito relativo ad un soggetto di riferimento e di qualsiasi altro inadempimento relativo a detto contratto derivato che abbia un effetto economico equivalente;

d) «emittente sovrano», uno dei seguenti emittenti di strumenti di debito:

i) l'Unione;

- ii) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un'agenzia o una società veicolo di tale Stato membro;
 - iii) in caso di Stato membro federale, un membro della federazione;
 - iv) una società veicolo per conto di diversi Stati membri;
 - v) un ente finanziario internazionale costituito da due o più Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi difficoltà di finanziamento; o
 - vi) la Banca europea per gli investimenti;
- e) «*credit default swap* su emittenti sovrani», un contratto derivato su crediti aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento con cui un pagamento o altra indennità è effettuato al verificarsi di un evento di credito o dell'inadempimento di un emittente sovrano;
- f) «debito sovrano», uno strumento di debito emesso da un emittente sovrano;
- g) «debito sovrano emesso», il totale del debito sovrano emesso da un emittente sovrano che non è stato rimborsato;
- h) «capitale azionario emesso» con riferimento ad una società, il totale delle azioni ordinarie e privilegiate emesse dalla società escluse le obbligazioni convertibili;
- i) «Stato membro di origine»:
- i) con riferimento a un'impresa d'investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE, o ad un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, lo Stato membro di origine ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2004/39/CE;
 - ii) con riferimento a un ente creditizio, lo Stato membro di origine ai sensi dell'articolo 4, punto 7, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ⁽¹⁾;
 - iii) con riferimento a una persona giuridica diversa da quelle di cui ai punti i) o ii), lo Stato membro in cui è situata la sede legale o, se non ha sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sede centrale;
 - iv) con riferimento ad una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la sede centrale o, in assenza di sede centrale, lo Stato membro in cui tale persona è domiciliata;
- j) «autorità competente interessata»:
- i) con riferimento al debito sovrano di uno Stato membro o, in caso di uno Stato membro federale, con riferimento al debito sovrano di un membro della federazione, ovvero a un *credit default swap* relativo a uno Stato membro o ad un membro della federazione, l'autorità competente di tale Stato membro;
 - ii) con riferimento al debito sovrano dell'Unione o ad un *credit default swap* relativo all'Unione, l'autorità competente della giurisdizione nella quale si trova il servizio che emette il debito;
 - iii) con riferimento al debito sovrano di diversi Stati membri che agiscono tramite una società veicolo o ad un *credit default swap* relativo a tale società veicolo, l'autorità competente della giurisdizione nella quale si trova la società veicolo;
 - iv) con riferimento al debito sovrano di un ente finanziario internazionale costituito da due o più Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi difficoltà di finanziamento, l'autorità competente della giurisdizione nella quale si trova l'ente finanziario internazionale;
 - v) con riferimento ad uno strumento finanziario diverso da uno strumento di cui ai punti da i) a iv), l'autorità competente per tale strumento finanziario, ai sensi dell'articolo 2, punto 7, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione ⁽²⁾, e stabilita conformemente al capo III di tale regolamento;
 - vi) con riferimento a uno strumento finanziario diverso da quelli di cui ai punti da i) a v), l'autorità competente dello Stato membro nel quale lo strumento finanziario è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione in una sede di negoziazione;
 - vii) con riferimento a uno strumento di debito emesso dalla Banca europea per gli investimenti, l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede la Banca europea per gli investimenti;

⁽¹⁾ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).

k) «attività di supporto agli scambi (*market making*)», le attività di un'impresa di investimento, di un ente creditizio, di un soggetto di un paese terzo o un'impresa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2004/39/CE, che sia membro di una sede di negoziazione o di un mercato di un paese terzo il cui quadro giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato equivalente dalla Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, quando agisce in qualità di operatore principale per uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione o fuori di essa, secondo una delle seguenti modalità:

i) comunicando simultaneamente corsi di acquisto e di vendita fermi e a prezzi concorrenziali, di livello comparabile, fornendo così liquidità regolare e continua al mercato;

ii) nell'ambito della sua attività abituale, eseguendo ordini avviati da clienti o rispondendo alle richieste di vendita o di acquisto dei clienti;

iii) coprendo le posizioni derivanti dall'esecuzione dei compiti di cui ai punti i) e ii);

l) «sede di negoziazione», un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, o un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE;

m) «sede principale» con riferimento a un titolo azionario, la sede di negoziazione di tale titolo con il più elevato volume di contrattazione;

n) «operatore principale autorizzato», una persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un accordo con un emittente sovrano o che è stato formalmente riconosciuto come operatore principale da o per conto di un emittente sovrano e che, conformemente a tale accordo o riconoscimento, si è impegnato ad effettuare, in qualità di operatore principale, operazioni sul mercato primario e secondario relative a titoli di debito emessi dal suddetto emittente;

o) «controparte centrale», un soggetto giuridico che si interpone tra le controparti dei contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, agendo come compratore nei confronti di tutti i venditori e come venditore nei confronti di tutti i compratori e che è responsabile del funzionamento di un sistema di compensazione;

p) «giorno di negoziazione», un giorno di negoziazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1287/2006;

q) «controvalore degli scambi» di un titolo azionario, il controvalore ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (CE) n. 1287/2006.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42, per specificare le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ed in particolare in quali condizioni si possa ritenere che una persona fisica o

giuridica possieda uno strumento finanziario ai fini della definizione di vendita allo scoperto di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 3

Posizioni corte e lunghe

1. Ai fini del presente regolamento, una posizione derivante da una delle seguenti situazioni è considerata una posizione corta con riferimento al capitale azionario emesso o al debito sovrano emesso:

a) vendita allo scoperto di un titolo azionario emesso da una società o di uno strumento di debito emesso da un emittente sovrano;

b) la realizzazione di un'operazione che crea o fa riferimento ad uno strumento finanziario diverso dagli strumenti di cui alla lettera a), laddove l'effetto o uno degli effetti di tale operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica che effettua tale transazione in caso di diminuzione del prezzo o del valore del titolo azionario o del titolo di debito.

2. Ai fini del presente regolamento, una posizione derivante da una delle seguenti situazioni è considerata una posizione lunga con riferimento al capitale azionario emesso o al debito sovrano emesso:

a) detenzione di un titolo azionario emesso da una società o di un titolo di debito emesso dall'emittente sovrano;

b) la realizzazione di un'operazione che crea o fa riferimento ad uno strumento finanziario diverso dagli strumenti di cui alla lettera a), laddove l'effetto o uno degli effetti di tale operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica che effettua tale transazione in caso di aumento del prezzo o del valore del titolo azionario o del titolo di debito.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il calcolo della posizione corta o della posizione lunga, per le posizioni detenute indirettamente dal soggetto interessato, anche sotto forma di indici, panieri di titoli o interessi in fondi negoziati in borsa (ETF) o entità simile, è effettuato dalla persona fisica o giuridica interessata secondo criteri ragionevoli, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili circa la composizione dei pertinenti indici o panieri di titoli o degli interessi detenuti dal pertinente fondo negoziato in borsa (ETF) o entità simile. Nel calcolo delle posizioni corte o lunghe, nessuno è obbligato a ottenere informazioni in tempo reale da qualsivoglia persona in merito a detta composizione.

Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il calcolo di una posizione corta o di una posizione lunga con riferimento al debito sovrano, comprende qualsiasi *credit default swap* su emittenti sovrani relativo all'emittente sovrano.

4. Ai fini del presente regolamento, la posizione che rimane dopo aver dedotto una posizione lunga che una persona fisica o giuridica detiene con riferimento al capitale azionario emesso da una posizione corta che tale persona fisica o giuridica detiene con riferimento a detto capitale è considerata una posizione corta netta con riferimento al capitale azionario emesso dalla società in questione.

5. Ai fini del presente regolamento, la posizione che rimane dopo aver dedotto ogni posizione lunga che una persona fisica o giuridica detenga con riferimento al debito sovrano emesso e ogni posizione lunga in titoli di debito di un emittente sovrano la cui quotazione sia strettamente correlata a quella del debito sovrano in questione da ogni posizione corta detenuta da tale persona fisica o giuridica con riferimento allo stesso debito sovrano, è considerata una posizione corta netta con riferimento al debito sovrano emesso dall'emittente sovrano in questione.

6. Il calcolo del debito sovrano a norma dei paragrafi da 1 a 5 è effettuato per ogni singolo emittente sovrano anche se i soggetti che emettono debito sovrano per conto dell'emittente sovrano sono soggetti separati.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42, per specificare:

- a) i casi in cui si considera che una persona fisica o giuridica detenga un titolo azionario o uno strumento di debito ai fini del paragrafo 2;
- b) i casi in cui una persona fisica o giuridica detiene una posizione corta netta ai fini dei paragrafi 4 e 5 e il metodo di calcolo di tale posizione;
- c) il metodo di calcolo delle posizioni ai fini dei paragrafi 3, 4 e 5 quando soggetti diversi in un gruppo detengono posizioni lunghe o corte o per attività di gestione di fondi relative a fondi separati.

Ai fini del primo comma, lettera c), il metodo di calcolo tiene conto, specie nel caso in cui per un particolare emittente si perseguano differenti strategie di investimento con più fondi distinti gestiti dallo stesso soggetto, se in relazione a uno specifico emittente si persegue la stessa strategia di investimento con più di un fondo, e se nella stessa entità più di un portafoglio è gestito su base discrezionale con la stessa strategia di investimento in relazione a uno specifico emittente.

Articolo 4

Posizione scoperta in un credit default swap su emittenti sovrani

1. Ai fini del presente regolamento, si considera che una persona fisica o giuridica detiene una posizione scoperta in

un *credit default swap* su emittenti sovrani quando il *credit default swap* su emittenti sovrani non serve a coprire:

- a) dal rischio di inadempimento dell'emittente, quando la persona fisica o giuridica detiene una posizione lunga nel debito sovrano di tale emittente cui si riferisce il *credit default swap* su emittenti sovrani; o
- b) dal rischio di deprezzamento del valore del debito sovrano, quando la persona fisica o giuridica detiene posizioni attive o è esposto a passività, ivi compresi, ma non in via esaustiva, i contratti finanziari, un portafoglio di attività o obbligazioni finanziarie il cui valore è correlato al valore del debito sovrano.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42 per specificare, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo:

- a) i casi nei quali un'operazione su un *credit default swap* su emittenti sovrani è considerata a copertura di un rischio di inadempimento o di un rischio di deprezzamento del valore del debito sovrano e il metodo di calcolo di una posizione scoperta in un *credit default swap* su emittenti sovrani;
- b) il metodo di calcolo delle posizioni quando soggetti diversi in un gruppo detengono posizioni lunghe o corte, o per attività di gestione di fondi relative a fondi separati.

CAPO II

TRASPARENZA DELLE POSIZIONI CORTE NETTE

Articolo 5

Notifica alle autorità competenti di importanti posizioni corte nette in titoli azionari

1. Una persona fisica o giuridica che ha una posizione corta netta in relazione al capitale azionario emesso da una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione notifica all'autorità competente interessata, conformemente all'articolo 9, se tale posizione raggiunge o scende al di sotto della pertinente soglia di notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. La soglia di notifica rilevante consiste nella percentuale pari allo 0,2 % del capitale azionario emesso dalla società interessata e ad ogni 0,1 % al di sopra di tale percentuale.

3. L'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (Aesfem) può inviare alla Commissione un parere in merito all'adeguamento delle soglie di cui al paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42, per modificare le soglie di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.

Articolo 6

Comunicazione al pubblico di importanti posizioni corte nette in titoli azionari

1. Una persona fisica o giuridica che ha una posizione corta netta in relazione al capitale azionario emesso da una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione comunica al pubblico, conformemente all'articolo 9, i dettagli di tale posizione, qualora tale posizione raggiunga o scenda al di sotto della pertinente soglia di comunicazione al pubblico di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. La soglia di comunicazione al pubblico rilevante consiste nella percentuale pari allo 0,5 % del capitale azionario emesso dalla società interessata e ad ogni 0,1 % al di sopra di tale percentuale.

3. L'Aesfem può inviare alla Commissione un parere in merito all'adeguamento delle soglie di cui al paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42, per modificare le soglie di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.

5. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in riferimento ad offerte pubbliche di acquisto, operazioni di concentrazione o altre operazioni che hanno conseguenze sulla proprietà o sul controllo delle società, disciplinate dalle autorità di vigilanza nominate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto⁽¹⁾, che prescrivono la comunicazione delle posizioni corte al di là dei requisiti previsti dal presente articolo.

Articolo 7

Notifica alle autorità competenti di importanti posizioni corte nette in debito sovrano

1. Una persona fisica o giuridica che detiene una posizione corta netta in relazione al debito sovrano emesso notifica all'autorità competente interessata, conformemente all'articolo 9, se tale posizione raggiunge o scende al di sotto delle soglie di notifica rilevanti per l'emittente sovrano in questione.

2. Le soglie di notifica rilevanti consistono nell'ammontare iniziale e nei successivi livelli incrementali in relazione ad ogni emittente sovrano, come specificato dalle misure adottate dalla Commissione conformemente al paragrafo 3. L'Aesfem pubblica sul proprio sito Internet le soglie di notifica per ciascuno Stato membro.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42, per precisare gli importi e i livelli incrementali di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

La Commissione:

- a) assicura che le soglie non siano stabilite ad un livello tale da richiedere la notifica di posizioni di valore minimo;
- b) tiene conto dell'importo totale del debito sovrano emesso in essere per ogni emittente sovrano e della dimensione media delle posizioni detenute dai partecipanti al mercato relative al debito sovrano di tale emittente sovrano; e
- c) tiene conto della liquidità di ciascun mercato di obbligazioni sovrane.

Articolo 8

Notifica alle autorità competenti di posizioni scoperte nei credit default swap su emittenti sovrani

Se un'autorità competente sospende le restrizioni conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, la persona fisica o giuridica che detiene una posizione scoperta in un *credit default swap* su emittenti sovrani notifica all'autorità competente interessata se tale posizione raggiunge o scende al di sotto delle soglie di notifica rilevanti per l'emittente sovrano, specificate conformemente all'articolo 7.

Articolo 9

Metodo di notifica e comunicazione al pubblico

1. La notifica o la comunicazione al pubblico di cui agli articoli 5, 6, 7 o 8 contiene i dati relativi all'identità della persona fisica o giuridica che detiene la posizione in questione, la dimensione della posizione in questione, l'emittente nei cui confronti la posizione in questione è detenuta e la data alla quale la posizione in questione è stata creata, modificata o ha cessato di essere detenuta.

Ai fini degli articoli 5, 6, 7 e 8 le persone fisiche e giuridiche che detengono importanti posizioni corte nette conservano, per un periodo di cinque anni, i dati relativi alle posizioni lorde che costituiscono un'importante posizione corta netta.

2. L'ora pertinente per il calcolo di una posizione corta netta è la mezzanotte alla fine del giorno di negoziazione in cui la persona fisica o giuridica detiene la posizione in questione. Tale ora si applica a tutte le operazioni, indipendentemente dai mezzi di negoziazione utilizzati, comprese le operazioni eseguite con negoziazione manuale o automatica, e senza tener conto del fatto se le operazioni si siano svolte durante il normale orario di negoziazione. La notifica o comunicazione al pubblico è effettuata non oltre le ore 15:30 del giorno di negoziazione seguente. Gli orari indicati nel presente paragrafo sono calcolati secondo l'ora nello Stato membro dell'autorità competente interessata cui la posizione in questione dev'essere notificata.

⁽¹⁾ GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

3. La notifica delle informazioni all'autorità competente interessata garantisce la riservatezza delle informazioni e include i meccanismi di autenticazione della fonte della notifica.

4. La comunicazione al pubblico delle informazioni di cui all'articolo 6 è effettuata in modo da garantire un rapido accesso alle informazioni su base non discriminatoria. Dette informazioni sono inserite in un sito Internet centrale gestito o controllato dall'autorità competente interessata. Le autorità competenti comunicano l'indirizzo di tale sito Internet all'Aesfem che, a sua volta, inserisce nel proprio sito Internet un collegamento a tutti i siti Internet centrali di questo tipo.

5. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'Aesfem elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire ai fini del paragrafo 1.

L'Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 4, l'Aesfem elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le modalità di comunicazione al pubblico delle informazioni.

L'Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 10

Applicazione degli obblighi di notifica e comunicazione al pubblico

Gli obblighi di notifica e comunicazione al pubblico di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 si applicano alle persone fisiche o giuridiche domiciliate o stabilite all'interno dell'Unione o in un paese terzo.

Articolo 11

Informazioni da fornire all'Aesfem

1. Le autorità competenti forniscono all'Aesfem, in forma di sintesi e su base trimestrale, le informazioni sulle posizioni corte nette relative al capitale azionario emesso e al debito sovrano emesso, nonché sulle posizioni scoperte relative a *credit default swap* su emittenti sovrani, per le quali esse sono l'autorità competente interessata e ricevono le notifiche di cui agli articoli 5, 7 e 8.

2. Per l'espletamento delle sue funzioni a norma del presente regolamento, l'Aesfem può richiedere, in qualsiasi momento, all'autorità competente interessata informazioni supplementari in merito a posizioni corte nette relative al capitale azionario emesso e al debito sovrano emesso, o a posizioni scoperte relative a *credit default swap* su emittenti sovrani.

L'autorità competente trasmette le informazioni richieste all'Aesfem al più tardi entro sette giorni civili. Ove si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli tali da costituire una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro in questione o in un altro Stato membro, l'autorità competente fornisce all'Aesfem, entro ventiquattro ore, ogni informazione disponibile, basata sugli obblighi di notifica di cui agli articoli 5, 7 e 8.

3. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'Aesfem elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire conformemente ai paragrafi 1 e 2.

L'Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l'Aesfem sviluppa progetti di norme tecniche di attuazione per definire il formato delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 2.

L'Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO III

VENDITE ALLO SCOPERTO IN ASSENZA DELLA DISPONIBILITÀ DEI TITOLI

Articolo 12

Restrizioni alle vendite allo scoperto di titoli azionari in assenza della disponibilità dei titoli

1. Una persona fisica o giuridica può effettuare una vendita allo scoperto di un titolo azionario ammesso alla negoziazione in una sede di negoziazione solo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) la persona fisica o giuridica ha preso a prestito il titolo azionario o ha preso disposizioni alternative che producono un effetto giuridico analogo;

b) la persona fisica o giuridica ha concluso un accordo per prendere a prestito il titolo azionario o dispone di altro titolo immediatamente esecutivo, in base al diritto dei contratti o al diritto di proprietà, ai fini del trasferimento a suo favore della proprietà di un numero corrispondente di titoli della stessa categoria, in modo che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista;

c) la persona fisica o giuridica ha concluso un accordo con un terzo a norma del quale quest'ultimo ha confermato che il titolo azionario è stato localizzato e ha adottato nei confronti di terzi le misure necessarie affinché la persona fisica o giuridica abbia la ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista.

2. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l'Aesfem elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i tipi di accordi, le modalità e le misure che garantiscono adeguatamente che il titolo azionario sarà a disposizione per il regolamento. Nel determinare quali misure siano necessarie per avere la ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista, l'Aesfem tiene conto, tra l'altro, delle negoziazioni infragiornali e della liquidità dei titoli azionari.

L'Aesfem presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 13

Restrizioni alle vendite allo scoperto di un debito sovrano in assenza della disponibilità dei titoli

1. Una persona fisica o giuridica può effettuare una vendita allo scoperto di un debito sovrano solo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) la persona fisica o giuridica ha preso a prestito il debito sovrano o ha preso disposizioni alternative che producono un effetto giuridico analogo;

b) la persona fisica o giuridica ha concluso un accordo per prendere a prestito il debito sovrano o dispone di altro titolo immediatamente esecutivo, in base al diritto dei contratti o al diritto di proprietà, ai fini del trasferimento a suo favore della proprietà di un numero corrispondente di titoli della stessa categoria, in modo che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista;

c) la persona fisica o giuridica ha concluso un accordo con un soggetto terzo in base al quale quest'ultimo ha confermato che il debito sovrano è stato localizzato o che altrimenti abbia la ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano se l'operazione serve a coprire una posizione lunga negli strumenti di debito di un emittente, la formazione del prezzo dei quali sia strettamente correlata a quella del debito sovrano in questione.

3. Ove la liquidità del debito sovrano scenda al di sotto della soglia stabilita conformemente alla metodologia di cui al paragrafo 4, l'autorità competente interessata può temporaneamente sospendere le restrizioni di cui al paragrafo 1. Prima di sospendere tali restrizioni, l'autorità competente interessata notifica all'Aesfem e alle altre autorità competenti la sospensione proposta.

La sospensione è valida per un periodo iniziale non superiore a sei mesi dalla data della sua pubblicazione sul sito Internet dell'autorità competente interessata. La sospensione può essere prorogata per periodi non superiori a sei mesi, se continuano a sussistere i motivi della sospensione. La sospensione decade automaticamente se non è prorogata entro la fine del periodo iniziale o di ogni successivo periodo di proroga.

Entro ventiquattro ore dalla notifica da parte dell'autorità competente interessata, l'Aesfem emette un parere, sulla base del paragrafo 4, in merito alla sospensione o alla proroga della sospensione notificata. Il parere è pubblicato sul sito Internet dell'Aesfem.

4. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 42, per precisare i parametri e i metodi di calcolo della soglia di liquidità di cui al paragrafo 3 del presente articolo con riferimento al debito sovrano emesso.

I parametri e i metodi di calcolo della soglia degli Stati membri sono stabiliti in modo tale che, una volta raggiunta, la soglia rappresenti un calo significativo rispetto al livello medio di liquidità per il debito sovrano in questione.

La soglia è definita in base a criteri oggettivi specifici del mercato del debito sovrano in questione, fra cui l'importo totale del debito sovrano emesso in essere per ogni emittente sovrano.

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l'Aesfem può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i tipi di accordi o le modalità che garantiscono adeguatamente che il debito sovrano sarà a disposizione per il regolamento. L'Aesfem tiene conto, in particolare, della necessità di preservare la liquidità dei mercati, soprattutto dei mercati delle obbligazioni sovrane e dei mercati dei pronti contro termine di obbligazioni sovrane.

L'Aesfem presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 14

Restrizioni ai credit default swap su emittenti sovrani in assenza della disponibilità dei titoli

1. Una persona fisica o giuridica può effettuare operazioni su *credit default swap* su emittenti sovrani solo se esse non determinano una posizione scoperta in un *credit default swap* su emittente sovrani quale definita all'articolo 4.

2. Un'autorità competente può sospendere temporaneamente le restrizioni di cui al paragrafo 1 se ritiene, sulla base di motivi oggettivi, che il suo mercato di debito sovrano non funzioni correttamente e che dette restrizioni possano avere un impatto negativo sul mercato dei *credit default swap* su emittenti sovrani, in particolare aumentando il costo del prestito per gli emittenti sovrani o compromettendo la loro capacità di emettere nuovo debito. Tali motivi si basano sui seguenti indicatori:

- a) un tasso d'interesse elevato o in aumento sul debito sovrano;
- b) un allargamento del differenziale (*spread*) del tasso d'interesse sul debito sovrano rispetto al debito di altri emittenti sovrani;
- c) un allargamento del differenziale dei *credit default swap* su emittenti sovrani rispetto alla propria curva e rispetto ad altri emittenti sovrani;
- d) la velocità di ritorno del prezzo del debito sovrano all'equilibrio originario dopo una negoziazione di una certa entità;
- e) l'ammontare di debito sovrano negoziabile.

L'autorità competente può servirsi inoltre di indicatori diversi da quelli previsti al primo comma, lettere da a) a e).

Prima di sospendere le restrizioni ai sensi del presente articolo, l'autorità competente interessata notifica all'Aesfem e alle altre autorità competenti la sospensione proposta e motivi su cui la stessa si basa.

La sospensione è valida per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data della pubblicazione sul sito Internet dell'autorità competente interessata. La sospensione può essere prorogata per periodi non superiori a sei mesi, se continuano a sussistere i motivi della sospensione. La sospensione decade automaticamente se non è prorogata entro la fine del periodo iniziale o di ogni successivo periodo di proroga.

Entro ventiquattro ore dalla notifica da parte dell'autorità competente interessata, l'Aesfem emette un parere in merito alla sospensione prevista o alla proroga di tale sospensione, indipendentemente dal fatto che l'autorità competente abbia basato la sospensione sugli indicatori di cui al primo comma, lettere da a) a e), o su altri indicatori. Se la sospensione prevista o la proroga della sospensione si basa sul secondo comma, tale parere comprende una valutazione degli indicatori utilizzati dall'autorità competente. Il parere è pubblicato sul sito Internet dell'Aesfem.

Articolo 15

Procedure di esecuzione coattiva

1. La controparte centrale in uno Stato membro che effettua servizi di compensazione per titoli azionari garantisce la messa in atto di procedure conformi a tutti i requisiti seguenti:

- a) quando una persona fisica o giuridica che vende titoli azionari non è in grado di consegnare i titoli per il regolamento entro quattro giorni lavorativi dal giorno in cui il regolamento è dovuto, sono automaticamente attivate le procedure di esecuzione coattiva (*buy-in*) dei titoli azionari per garantire la consegna per il regolamento;
- b) se l'esecuzione coattiva dei titoli azionari per la consegna non è possibile, un importo è pagato all'acquirente, basato sul valore dei titoli azionari da consegnare alla data di consegna, maggiorato di un importo per le perdite subite dall'acquirente in conseguenza del mancato regolamento; e
- c) la persona fisica o giuridica che non è in grado di effettuare il regolamento rimborsa tutti gli importi pagati a norma delle lettere a) e b).

2. La controparte centrale in uno Stato membro che effettua servizi di compensazione per titoli azionari garantisce la messa in atto di procedure in grado di garantire che, quando una persona fisica o giuridica che vende titoli azionari non sia in grado di consegnare i titoli venduti alla data alla quale il regolamento è dovuto, tale persona debba procedere al versamento di somme giornaliere per ogni giorno di inadempimento.

I versamenti giornalieri sono sufficientemente elevati da dissuadere le persone fisiche o giuridiche dall'omettere di effettuare il regolamento.

CAPO IV

ESENZIONI

Articolo 16

Esenzione quando la sede principale di negoziazione si trova in un paese terzo

1. Gli articoli 5, 6, 12 e 15 non si applicano ai titoli azionari di una società ammessa alla negoziazione in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione quando la sede principale di negoziazione dei titoli si trova in un paese terzo.

2. L'autorità competente interessata per i titoli azionari di una società che sono negoziati in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione e in una sede situata in un paese terzo stabilisce, almeno una volta ogni due anni, se la sede principale di negoziazione di tali titoli si trovi in un paese terzo.

L'autorità competente interessata notifica all'Aesfem i titoli azionari che consideri abbiano la propria sede principale di negoziazione in un paese terzo.

Ogni due anni l'Aesfem pubblica l'elenco dei titoli azionari la cui sede principale di negoziazione si trova in un paese terzo. L'elenco è valido per un periodo di due anni.

3. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'Aesfem elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il metodo di calcolo del volume degli scambi per stabilire la sede principale di negoziazione di un titolo azionario.

L'Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'Aesfem elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire:

- a) la data alla quale deve essere effettuato il calcolo che determina la sede principale di negoziazione dei titoli azionari, nonché il periodo da considerare ai fini del calcolo;
- b) la data alla quale l'autorità competente interessata comunica all'Aesfem i titoli azionari la cui sede di principale negoziazione si trova in un paese terzo;
- c) la data a partire dalla quale l'elenco produce effetti a seguito della pubblicazione da parte dell'Aesfem.

L'Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 17

Esenzione per attività di supporto agli scambi e operazioni di mercato primario

1. Gli articoli 5, 6, 7, 12, 13 e 14 non si applicano alle operazioni effettuate a causa di attività di supporto agli scambi.

2. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2, adottare decisioni che stabiliscono che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che un mercato autorizzato in tale paese terzo ottempera ai requisiti giuridici vincolanti che sono, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al paragrafo 1, equivalenti ai requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE, di cui alla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) ⁽¹⁾, e di cui alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ⁽²⁾, e che sono oggetto di vigilanza e applicazione effettive in tale paese terzo.

Il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può essere considerato equivalente se in detto paese terzo:

- a) i mercati sono soggetti ad autorizzazione e a vigilanza e applicazione effettive su base continuativa;
- b) i mercati sono disciplinati da norme chiare e trasparenti per quanto riguarda l'ammissione di titoli alla negoziazione in modo che tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili;
- c) gli emittenti di titoli sono soggetti a obblighi informazione periodica e costante garantendo un elevato livello di protezione degli investitori; e
- d) sono garantite la trasparenza e l'integrità del mercato, impedendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato.

3. Gli articoli 7, 13 e 14 non si applicano alle attività di una persona fisica o giuridica quando, agendo in quanto operatore principale autorizzato a norma di un accordo concluso con un emittente sovrano, agisce in qualità di operatore principale per uno strumento finanziario in relazione a operazioni sul mercato primario o secondario concernenti titoli di debito sovrano.

4. Gli articoli 5, 6, 12, 13 e 14 del presente regolamento non si applicano ad una persona fisica o giuridica quando effettua una vendita allo scoperto di un titolo o ha una posizione corta netta nell'ambito di una operazione di stabilizzazione a norma del capo III del regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari ⁽³⁾.

5. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica solo quando la persona fisica o giuridica interessata abbia notificato per iscritto all'autorità competente del suo Stato membro d'origine che intende avvalersi dell'esenzione. La notifica è fatta almeno trenta giorni civili prima della data alla quale la persona fisica o giuridica intende avvalersi per la prima volta dell'esenzione.

⁽¹⁾ GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 336 del 23.12.2003, pag. 33.

6. L'esenzione di cui al paragrafo 3 si applica solo quando l'operatore principale autorizzato abbia notificato per iscritto all'autorità competente interessata in relazione al debito sovrano in questione che intende avvalersi dell'esenzione. La notifica è fatta almeno trenta giorni civili prima della data alla quale la persona fisica o giuridica, agendo in quanto operatore principale autorizzato, intende avvalersi per la prima volta dell'esenzione.

7. L'autorità competente di cui ai paragrafi 5 e 6 può proibire l'uso dell'esenzione se ritiene che la persona fisica o giuridica non soddisfi le condizioni previste dall'esenzione. L'eventuale divieto è imposto entro il periodo di trenta giorni civili di cui ai paragrafi 5 o 6, o successivamente, se l'autorità competente viene a conoscenza di modifiche intervenute nella situazione della persona fisica o giuridica, per effetto delle quali tale persona non soddisfa più le condizioni dell'esenzione.

8. Un soggetto di un paese terzo non autorizzato nell'Unione invia la notifica di cui ai paragrafi 5 e 6 all'autorità competente della sede principale di negoziazione dell'Unione nella quale opera.

9. Una persona fisica o giuridica che ha effettuato una notifica a norma del paragrafo 5 comunica prima possibile per iscritto all'autorità competente del suo Stato membro di origine se vi sono cambiamenti che modificano il diritto di tale persona ad avvalersi dell'esenzione o se non intende più avvalersene.

10. Una persona fisica o giuridica che ha effettuato una notifica a norma del paragrafo 6 comunica prima possibile per iscritto all'autorità competente interessata in relazione al debito sovrano in questione, se vi sono cambiamenti che modificano il diritto di tale persona ad avvalersi dell'esenzione o se non intende più avvalersene.

11. L'autorità competente dello Stato membro di origine può chiedere informazioni, per iscritto, ad una persona fisica o giuridica che opera a titolo delle esenzioni di cui ai paragrafi 1, 3 o 4, in merito alle posizioni corte detenute o alle attività effettuate a titolo dell'esenzione. La persona fisica o giuridica trasmette le informazioni non oltre quattro giorni civili dalla presentazione della richiesta.

12. Un'autorità competente notifica all'Aesfem entro due settimane dalla notifica, conformemente ai paragrafi 5 o 9, eventuali *market maker* e, conformemente ai paragrafi 6 o 10, eventuali operatori principali autorizzati che si avvalgono dell'esenzione ed eventuali *market maker* e operatori principali autorizzati che non si avvalgono più dell'esenzione.

13. L'Aesfem pubblica e mantiene aggiornato sul suo sito Internet un elenco di *market maker* e operatori principali autorizzati che si avvalgono dell'esenzione.

14. Una notifica a norma del presente articolo può essere effettuata da una persona all'autorità competente e da un'autorità competente all'Aesfem in qualsiasi momento entro sessanta giorni civili prima del 1° novembre 2012.

CAPO V

POTERI DI INTERVENTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI E DELL'Aesfem

SEZIONE 1

Poteri delle autorità competenti

Articolo 18

Notifica e comunicazione al pubblico in circostanze eccezionali

1. Fatto salvo l'articolo 22, un'autorità competente può imporre a persone fisiche o giuridiche, che hanno posizioni corte nette in relazione ad uno specifico strumento finanziario o categorie di strumenti finanziari, di notificare o comunicare al pubblico informazioni dettagliate riguardo alla posizione in questione, quando quest'ultima raggiunge o scende al di sotto di una soglia di notifica fissata dall'autorità competente, e quando:

- a) si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro interessato o in uno o più altri Stati membri; e
- b) la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà un effetto negativo sull'efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli strumenti finanziari già sottoposti ad obblighi di trasparenza a norma degli articoli da 5 a 8. La misura di cui al paragrafo 1 può essere applicata in circostanze o essere soggetta a deroghe specificate dall'autorità competente. In particolare, possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di supporto agli scambi e alle operazioni di mercato primario.

Articolo 19

Notifica da parte dei prestatori in circostanze eccezionali

1. Fatto salvo l'articolo 22, un'autorità competente può adottare la misura di cui al paragrafo 2 del presente articolo, quando:

- a) si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro interessato o in uno o più altri Stati membri; e
- b) la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà un effetto negativo sull'efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici.

2. Un'autorità competente può imporre alle persone fisiche o giuridiche che effettuano operazioni di prestito su uno specifico strumento finanziario o categorie di strumenti finanziari di notificare ogni variazione significativa delle commissioni richieste per tali operazioni.

Articolo 20

Restrizioni alle vendite allo scoperto e operazioni analoghe in circostanze eccezionali

1. Fatto salvo l'articolo 22, un'autorità competente può adottare una o più misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, quando:

- a) si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro interessato o in uno o più altri Stati membri; e
- b) la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà un effetto negativo sull'efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici.

2. Un'autorità competente può vietare o imporre condizioni relative a persone fisiche o giuridiche che effettuano:

- a) una vendita allo scoperto; o
- b) un'operazione diversa da una vendita allo scoperto che crea, o fa riferimento a, uno strumento finanziario laddove l'effetto o uno degli effetti di tale operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica in caso di diminuzione del prezzo o del valore di un altro strumento finanziario.

3. Una misura adottata a norma del paragrafo 2 può essere applicata a operazioni relative a tutti gli strumenti finanziari, agli strumenti finanziari di una categoria specifica o a uno specifico strumento finanziario. La misura può essere applicata in circostanze o essere soggetta a deroghe specificate dall'autorità competente. In particolare, possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di supporto agli scambi e alle operazioni di mercato primario.

Articolo 21

Restrizioni alle operazioni relative a credit default swap su emittenti sovrani in circostanze eccezionali

1. Fatto salvo l'articolo 22, un'autorità competente può limitare la facoltà delle persone fisiche o giuridiche di effettuare operazioni su *credit default swap* su emittenti sovrani, o può limitare il valore delle posizioni scoperte in *credit default swap* su emittenti sovrani che tali persone sono autorizzate ad assumere, quando:

- a) si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro interessato o in uno o più altri Stati membri; e

- b) la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà un effetto negativo sull'efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici.

2. Una misura adottata a norma del paragrafo 1 può essere applicata alle operazioni su *credit default swap* su emittenti sovrani di una categoria specifica o a operazioni specifiche su *credit default swap* su emittenti sovrani. La misura può essere applicata in circostanze o essere soggetta a deroghe specificate dall'autorità competente. In particolare, possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di supporto agli scambi e alle operazioni di mercato primario.

Articolo 22

Misure di altre autorità competenti

Fatto salvo l'articolo 26, un'autorità competente può imporre o prorogare una misura ai sensi degli articoli 18, 19, 20 o 21 in relazione a uno strumento finanziario per il quale non è l'autorità competente interessata solo previo assenso di detta autorità.

Articolo 23

Potere di restringere temporaneamente la vendita allo scoperto di strumenti finanziari in caso di una diminuzione significativa del prezzo

1. Quando il prezzo di uno strumento finanziario in una sede di negoziazione ha subito una diminuzione significativa durante un solo giorno di negoziazione rispetto al prezzo di chiusura in tale sede del giorno di negoziazione precedente, l'autorità competente dello Stato membro di origine per tale sede verifica se sia opportuno vietare o porre delle restrizioni a persone fisiche o giuridiche per quanto riguarda l'avvio di vendite allo scoperto dello strumento finanziario in tale sede di negoziazione o altrimenti porre delle restrizioni alle operazioni su detto strumento finanziario in tale sede di negoziazione allo scopo di impedire una diminuzione disordinata del prezzo di detto strumento finanziario.

Quando l'autorità competente si convince, in virtù del primo comma, che sia opportuno agire in questo senso, nel caso di un titolo azionario o di uno strumento di debito, essa vieta o pone delle restrizioni alle persone fisiche e giuridiche, per quanto riguarda l'avvio di una vendita allo scoperto in tale sede di negoziazione o, nel caso di un altro tipo di strumento finanziario, pone delle restrizioni alle operazioni in tale strumento finanziario in detta sede di negoziazione allo scopo di impedire una diminuzione disordinata della quotazione dello strumento finanziario.

2. La misura di cui al paragrafo 1 si applica per un periodo non superiore alla fine del giorno di negoziazione successivo al giorno di negoziazione nel quale si è verificata la diminuzione del prezzo. Se alla fine del giorno di negoziazione successivo al giorno di negoziazione in cui si è verificata la diminuzione del prezzo si registri, nonostante la misura imposta, un'ulteriore significativa diminuzione pari almeno alla metà dell'ammontare di cui al paragrafo 5 nel valore dello strumento finanziario, rispetto al prezzo di chiusura del primo giorno di negoziazione, l'autorità competente può prorogare la misura di un ulteriore periodo, non superiore ai due giorni di negoziazione successivi alla chiusura del secondo giorno di negoziazione.

3. La misura di cui al paragrafo 1 si applica in circostanze o è soggetta a deroghe specificate dall'autorità competente. In particolare, possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di supporto agli scambi e alle operazioni di mercato primario.

4. Un'autorità competente dello Stato membro d'origine di una sede di negoziazione in cui in un singolo giorno di negoziazione uno strumento finanziario abbia subito una perdita di valore ai sensi del paragrafo 5, comunica formalmente all'Aesfem la decisione adottata ai sensi del paragrafo 1, entro due ore dalla chiusura di tale giorno di negoziazione. L'Aesfem informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine delle sedi in cui è negoziato lo stesso strumento finanziario.

Se un'autorità competente non concorda con l'azione adottata da un'altra autorità competente su uno strumento finanziario negoziato in sedi diverse soggette a diverse autorità competenti, l'Aesfem può prestare assistenza alle autorità in questione per trovare un accordo conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

La conciliazione è ultimata entro la mezzanotte alla fine dello stesso giorno di negoziazione. Se le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo durante la fase di conciliazione, l'Aesfem può adottare una decisione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010. La decisione è adottata prima dell'apertura del giorno di contrattazione seguente.

5. La diminuzione del valore è pari al 10 % o più nel caso di un titolo azionario liquido, quale definito all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1287/2006, e ad un ammontare da specificarsi da parte della Commissione, per i titoli azionari illiquidi e per altre categorie di strumenti finanziari.

6. L'Aesfem può emettere e trasmettere alla Commissione un parere in merito all'adeguamento della soglia di cui al paragrafo 5, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42, per modificare le soglie di cui al paragrafo 5 del presente articolo, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.

7. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 42, per specificare in cosa consista una diminuzione significativa di valore per gli strumenti finanziari diversi dai titoli azionari liquidi, tenendo conto delle specificità di ogni categoria di strumenti finanziari e delle differenze in termini di volatilità.

8. Al fine di assicurare l'applicazione coerente del presente articolo, l'Aesfem elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il metodo di calcolo della diminuzione del 10 % per i titoli azionari liquidi e della diminuzione di valore specificata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 7.

L'Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2012.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 24

Durata delle restrizioni

Una misura imposta a norma dell'articolo 18, 19, 20 o 21 è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 25.

La misura può essere prorogata per ulteriori periodi non superiori a tre mesi, se continuano a sussistere i motivi per la sua adozione. La misura decade automaticamente se non è prorogata entro la fine di tale periodo di tre mesi.

Articolo 25

Avviso di restrizioni

1. L'autorità competente pubblica sul suo sito Internet l'avviso relativo alla decisione di imporre o prorogare una misura di cui agli articoli da 18 a 23.

2. L'avviso specifica almeno i dettagli relativi:

- a) alle misure imposte indicando gli strumenti e le categorie di operazioni a cui tali misure si applicano e la loro durata;
- b) alle ragioni per cui l'autorità competente ritiene sia necessario imporre le misure e la relativa documentazione a sostegno.

3. Una misura a norma degli articoli da 18 a 23 entra in vigore quando l'avviso è pubblicato o al momento precisato nell'avviso, vale a dire dopo la sua pubblicazione, e si applica solo in relazione ad una operazione effettuata dopo l'entrata in vigore della misura.

Articolo 26

Notifica all'Aesfem e alle altre autorità competenti

1. Prima di imporre o prorogare una misura a norma degli articoli 18, 19, 20 o 21 e prima di imporre restrizioni a norma dell'articolo 23, un'autorità competente notifica all'Aesfem e alle altre autorità competenti la misura proposta.

2. La notifica comprende i dettagli delle misure proposte, le categorie di strumenti finanziari e le operazioni a cui esse si applicano, la documentazione delle motivazioni a sostegno di tali misure e il momento in cui le misure dovrebbero entrare in vigore.

3. La notifica di una proposta di imposizione o proroga di una misura a norma degli articoli 18, 19, 20 o 21 è effettuata almeno ventiquattro ore prima della data prevista di entrata in vigore o di proroga della misura. In circostanze eccezionali, un'autorità competente può effettuare la notifica meno di ventiquattro ore prima dell'entrata in vigore della misura quando non sia possibile rispettare il termine di ventiquattro ore. La notifica di una restrizione a norma dell'articolo 23 è effettuata prima della data prevista di entrata in vigore della misura.

4. Un'autorità competente che riceve la notifica a norma del presente articolo può adottare misure in conformità degli articoli da 18 a 23 in tale Stato membro qualora sia convinta che la misura sia necessaria ai fini dell'assistenza all'autorità competente che effettua la notifica. L'autorità competente che riceve la notifica, dà comunicazione in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 anche quando propone di adottare misure.

SEZIONE 2

Poteri dell'Aesfem

Articolo 27

Coordinamento da parte dell'Aesfem

1. L'Aesfem svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti a norma della sezione 1. In particolare, l'Aesfem provvede affinché le autorità competenti adottino un'impostazione coerente per quanto riguarda le misure adottate, in particolare in merito a quando sia necessario utilizzare i poteri di intervento, il tipo di misure imposte, l'inizio e la durata di tali misure.

2. Dopo aver ricevuto la notifica a norma dell'articolo 26 di eventuali misure da imporre o prorogare in conformità degli articoli 18, 19, 20 o 21, l'Aesfem emette entro ventiquattro ore un parere in cui dichiara se giudica la misura, esistente o proposta, necessaria per affrontare le circostanze eccezionali. Il parere precisa se l'Aesfem ritenga che si siano verificati eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato in uno o più Stati membri, se la misura esistente o proposta sia opportuna e proporzionata per affrontare la minaccia e se la durata proposta per tale misura sia giustificata. Se l'Aesfem ritiene che l'adozione di misure da parte delle altre autorità competenti sia necessaria per affrontare la minaccia, lo dichiara parimenti nel suo parere. Il parere è pubblicato sul sito Internet dell'Aesfem.

3. Quando un'autorità competente propone di adottare o adotta delle misure contrarie al parere dell'Aesfem emesso a norma del paragrafo 2, o si astiene dall'adottare misure, contrariamente a quanto raccomandato in un parere emesso dall'Aesfem a norma di detto paragrafo, pubblica sul suo sito Internet, entro ventiquattro ore dal ricevimento del parere dell'Aesfem, un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie ragioni. Se una tale situazione si verifica, l'Aesfem considera se siano soddisfatte le condizioni e sia opportuno far uso dei suoi poteri di intervento di cui all'articolo 28.

4. L'Aesfem riesamina le misure di cui al presente articolo regolarmente, e comunque con periodicità almeno trimestrale. La misura decade automaticamente se non è rinnovata entro la fine di tale periodo di tre mesi.

Articolo 28

Poteri di intervento dell'Aesfem in circostanze eccezionali

1. A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'Aesfem, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo:

- a) impone alle persone fisiche o giuridiche con posizioni corte nette in uno specifico strumento finanziario o in una categoria di strumenti finanziari di notificare ad un'autorità competente o di comunicare al pubblico i dettagli di tali posizioni; o
- b) vieta o impone determinate condizioni alla realizzazione da parte di persone fisiche o giuridiche di una vendita allo scoperto o di un'operazione, laddove questa crea o si riferisce a uno strumento finanziario diverso da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), se l'effetto o uno degli effetti dell'operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica in caso di diminuzione del prezzo o del valore di un altro strumento finanziario.

Una misura può essere applicata in circostanze particolari o essere soggetta a deroghe specificate dall'Aesfem. In particolare, possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di supporto agli scambi e alle operazioni di mercato primario.

2. L'Aesfem adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se:

- a) le misure elencate al paragrafo 1, lettere a) e b), affrontano una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità di tutto o di parte del sistema finanziario dell'Unione e sussistono implicazioni transfrontaliere; e
- b) nessuna autorità competente ha adottato misure per affrontare la minaccia ovvero una o più autorità competenti hanno adottato misure non adeguate a far fronte alla minaccia in questione.

3. Quando adotta le misure di cui al paragrafo 1, l'Aesfem tiene conto del grado in cui la misura:

- a) affronta in modo significativo la minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità di tutto o di parte del sistema finanziario dell'Unione o migliora in modo significativo la capacità delle autorità competenti di monitorare la minaccia;

- b) non crea un rischio di arbitraggio normativo;
- c) non produce effetti negativi sull'efficienza dei mercati finanziari, come la riduzione della liquidità su detti mercati o la creazione di incertezza per i partecipanti al mercato, che risultino sproporzionati rispetto ai benefici.

Quando una o più autorità competenti hanno adottato una misura a norma degli articoli 18, 19, 20 o 21, l'Aesfem può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza emettere il parere previsto all'articolo 27.

4. Prima di decidere di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1, l'Aesfem si consulta con il CERS e, se opportuno, con altre autorità competenti.

5. Prima di decidere di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1, l'Aesfem trasmette alle autorità competenti interessate la misura di cui propone l'adozione. La notifica comprende i dettagli delle misure proposte, la categoria di strumenti finanziari e le operazioni a cui esse si applicheranno, la documentazione delle motivazioni a sostegno di tali misure e la data prevista dell'entrata in vigore delle misure.

6. La notifica è effettuata almeno ventiquattro ore prima dell'entrata in vigore o della proroga della misura. In circostanze eccezionali, l'Aesfem può effettuare la notifica meno di ventiquattro ore prima della data prevista di entrata in vigore della misura quando non sia possibile rispettare il termine di ventiquattro ore.

7. L'Aesfem pubblica sul suo sito Internet l'avviso di una decisione di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1. L'avviso specifica almeno:

- a) le misure imposte indicando gli strumenti e le categorie di operazioni a cui tali misure si applicano e la loro durata; e
- b) i motivi per cui l'Aesfem ritiene che sia necessario imporre le misure e la documentazione a sostegno di tali motivi.

8. Dopo aver deciso di imporre o prorogare le misure di cui al paragrafo 1, l'Aesfem trasmette immediatamente alle autorità competenti le misure adottate.

9. Una misura entra in vigore quando l'avviso è pubblicato sul sito Internet dell'Aesfem o al momento precisato nell'avviso, vale a dire dopo la sua pubblicazione e si applica solo in relazione alle operazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della misura.

10. L'Aesfem riesamina le misure di cui al paragrafo 1 a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi. La misura decade automaticamente se non viene prorogata entro la fine di tale periodo di tre mesi. I paragrafi da 2 a 9 si applicano alla proroga delle misure.

11. Una misura adottata dall'Aesfem a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un'autorità competente a norma della sezione 1.

Articolo 29

Poteri dell'Aesfem in situazioni di emergenza riguardanti il debito sovrano

In una situazione di emergenza riguardante il debito sovrano o i *credit default swap* su emittenti sovrani si applicano gli articoli 18 e 38 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 30

Ulteriore specificazione di eventi o sviluppi sfavorevoli

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42 per precisare i criteri e i fattori di cui le autorità competenti e l'Aesfem devono tener conto nello stabilire in quali casi si siano verificati gli eventi o sviluppi sfavorevoli di cui agli articoli da 18 a 21 e all'articolo 27 o le minacce di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 31

Indagini dell'Aesfem

L'Aesfem può, su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, condurre un'indagine su una particolare questione o prassi relativa alle vendite allo scoperto o all'uso di *credit default swap* per valutare se tale questione o prassi costituisca una minaccia potenziale alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato nell'Unione.

Entro tre mesi dalla conclusione di detta indagine, l'Aesfem pubblica una relazione in cui espone le proprie conclusioni e le eventuali raccomandazioni in merito a tale questione o prassi.

CAPO VI

RUOLO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 32

Autorità competenti

Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti ai fini del presente regolamento.

Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità competente, esso specifica chiaramente i loro rispettivi ruoli e designa l'autorità responsabile per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l'Aesfem e le autorità competenti degli altri Stati membri.

Gli Stati membri informano la Commissione, l'Aesfem e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alle suddette designazioni.

Articolo 33

Poteri delle autorità competenti

1. Per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Esse esercitano i loro poteri in uno dei modi seguenti:

- a) direttamente;
- b) in collaborazione con altre autorità;
- c) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

2. Per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, le autorità competenti, in conformità del diritto nazionale, dispongono del potere di:

- a) accedere a qualsiasi documento in qualsiasi forma e riceverne o farne copia;
- b) esigere informazioni da qualsiasi persona fisica o giuridica e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona fisica o giuridica per ottenere informazioni;
- c) effettuare ispezioni in loco con o senza preavviso;
- d) richiedere la documentazione esistente relativa alle comunicazioni telefoniche e al traffico dati;
- e) richiedere la cessazione di qualsiasi pratica contraria alle disposizioni del presente regolamento;
- f) imporre il blocco e/o il sequestro di beni.

3. Le autorità competenti hanno il potere, fatto salvo il paragrafo 2, lettere a) e b), di esigere in singoli casi che una persona fisica o giuridica che effettua un'operazione su *credit default swap* fornisca:

- a) la spiegazione delle finalità dell'operazione e se venga effettuata a fini di copertura contro un rischio o per altri motivi;
- b) le informazioni relative al rischio sottostante quando l'operazione è effettuata a fini di copertura.

Articolo 34

Segreto professionale

1. L'obbligo del segreto professionale si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche che prestano o hanno prestato la loro attività per l'autorità competente o per qualsiasi autorità o persona fisica o giuridica cui l'autorità competente ha delegato i suoi compiti, compresi i revisori e gli esperti incaricati da detta autorità. Le informazioni riservate coperte dal segreto professionale non possono essere comunicate ad alcuna altra persona fisica o giuridica o autorità se non quando tale comunicazione sia necessaria a fini di procedimenti giudiziari.

2. Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad

aspetti commerciali o operativi e ad altri affari di natura economica o personale sono considerate riservate e soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo quando l'autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere comunicate o che la loro comunicazione è necessaria a fini di procedimenti giudiziari.

Articolo 35

Obbligo di cooperazione

Le autorità competenti cooperano quando sia necessario o opportuno ai fini del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti si comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle funzioni ad esse imposte a norma del presente regolamento.

Articolo 36

Cooperazione con l'Aesfem

Le autorità competenti collaborano con l'Aesfem ai fini del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Le autorità competenti forniscono senza indugio all'Aesfem tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 37

Cooperazione in caso di richiesta di ispezioni o indagini in loco

1. L'autorità competente di uno Stato membro può richiedere l'assistenza dell'autorità competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco.

L'autorità competente richiedente informa l'Aesfem di qualsiasi richiesta di cui al primo comma. Quando si tratta di indagini o ispezioni con effetti transfrontalieri, l'Aesfem può provvedere e, su richiesta, provvede al loro coordinamento.

2. Quando un'autorità competente riceve da un'autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un'ispezione o indagine in loco, essa può:

- a) effettuare l'ispezione o l'indagine in loco direttamente;
- b) consentire all'autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all'ispezione o indagine in loco;
- c) consentire all'autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l'ispezione o indagine in loco;
- d) nominare revisori o esperti che eseguano l'ispezione o l'indagine in loco;
- e) condividere con le altre autorità competenti compiti specifici collegati all'attività di vigilanza.

3. L'Aesfem può incaricare le autorità competenti di assolvere specifici compiti di indagine e ispezioni in loco, se le informazioni siano ragionevolmente necessarie per permettere all'Aesfem di esercitare un potere espressamente conferitogli dal presente regolamento.

Articolo 38

Cooperazione con i paesi terzi

1. Le autorità competenti concludono, ove possibile, accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi relativi allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi, al rispetto degli obblighi discendenti dal presente regolamento nei paesi terzi e all'adozione di misure analoghe nei paesi terzi da parte delle rispettive autorità di vigilanza per integrare le misure adottate a norma del capo V. Tali accordi di cooperazione garantiscono almeno uno scambio efficiente di informazioni che permetta alle autorità competenti degli Stati membri di esercitare le funzioni previste dal presente regolamento.

Un'autorità competente informa l'Aesfem e le autorità competenti degli altri Stati membri quando intende concludere un accordo di questo tipo.

2. L'accordo di cooperazione contiene disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati e delle informazioni necessari all'autorità competente interessata per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

3. L'Aesfem coordina la conclusione degli accordi di cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di vigilanza interessate dei paesi terzi. A tal fine, l'Aesfem prepara un modello di accordo di cooperazione che può essere utilizzato dalle autorità competenti.

L'Aesfem coordina inoltre lo scambio tra le autorità competenti di informazioni ottenute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi che possono essere rilevanti ai fini dell'adozione di misure a norma del capo V.

4. Le autorità competenti concludono accordi di cooperazione relativi allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi solo quando le informazioni comunicate siano soggette a garanzie di segreto professionale almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 34. Tale scambio di informazioni è finalizzato all'assolvimento delle funzioni delle dette autorità competenti.

Articolo 39

Trasferimento e conservazione di dati personali

Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali tra Stati membri o tra Stati membri e un paese terzo, gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE. Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali dall'Aesfem a Stati membri o a un paese terzo, l'Aesfem si conforma al regolamento (CE) n. 45/2001.

I dati personali di cui al primo comma sono conservati per un periodo massimo di cinque anni.

Articolo 40

Comunicazione di informazioni a paesi terzi

Un'autorità competente può trasferire ad un'autorità di vigilanza di un paese terzo dati e analisi dei dati quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 25 o 26 della direttiva 95/46/CE, ma tale trasferimento è effettuato solo in casi individuali. L'autorità competente è convinta che il trasferimento sia necessario ai fini del presente regolamento. Tale trasferimento ha luogo a patto che il paese terzo non trasferisca i dati all'autorità di vigilanza di un altro paese terzo senza l'espressa autorizzazione scritta dell'autorità competente.

Un'autorità competente può comunicare le informazioni riservate a norma dell'articolo 34 e provenienti da un'autorità competente di un altro Stato membro ad un'autorità di vigilanza di un paese terzo, soltanto quando l'autorità competente abbia ottenuto l'accordo espresso dell'autorità competente che ha trasmesso le informazioni e, laddove applicabile, può comunicare tali informazioni esclusivamente per le finalità per le quali l'autorità competente ha espresso il proprio accordo.

Articolo 41

Sanzioni

Gli Stati membri definiscono le norme in materia di sanzioni e misure amministrative applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione. Tali sanzioni e misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, l'Aesfem può adottare linee guida per garantire un approccio coerente sulle sanzioni e sulle misure amministrative da stabilirsi da parte degli Stati membri.

Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Aesfem le disposizioni di cui al primo e secondo comma entro il 1° luglio 2012 e comunicano loro immediatamente ogni ulteriore modifica di tali disposizioni.

L'Aesfem pubblica e aggiorna regolarmente sul suo sito un elenco delle sanzioni e delle misure amministrative in vigore, applicabili in ogni Stato membro.

Gli Stati membri trasmettono annualmente all'Aesfem informazioni aggregate concernenti le sanzioni o le misure amministrative imposte. Qualora un'autorità competente informi il pubblico del fatto che è stata imposta una sanzione, o una misura amministrativa, ne informa contestualmente l'Aesfem.

CAPO VII

ATTI DELEGATI

Articolo 42

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 7, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 5 e all'articolo 30 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 7, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 5 e all'articolo 30 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 7, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'articolo 23, paragrafo 5 e dell'articolo 30, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 43

Termine per l'adozione degli atti delegati

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 7, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 5 e all'articolo 30 entro il 31 marzo 2012.

La Commissione può prorogare il periodo di cui al primo comma di sei mesi.

CAPO VIII

ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 44

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE ⁽¹⁾. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) 182/2011.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45

Riesame e relazione

Entro il 30 giugno 2013, la Commissione, alla luce delle discussioni con le autorità competenti e l'Aesfem, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio europeo per quanto riguarda:

- a) l'adeguatezza delle soglie di notifica e comunicazione al pubblico di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;
- b) l'impatto dei singoli obblighi di notifica e comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 6, in particolare con riguardo all'efficienza e alla volatilità dei mercati finanziari;
- c) l'opportunità di una notificazione diretta e centralizzata all'Aesfem;
- d) l'operatività delle restrizioni e degli obblighi di cui ai capi II e III;
- e) l'opportunità delle restrizioni sui *credit default swap* su emittenti sovrani in assenza della disponibilità dei titoli e l'opportunità di eventuali altre restrizioni o condizioni in merito alle vendite allo scoperto o ai *credit default swap*.

Articolo 46

Disposizione transitoria

1. Le misure esistenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in vigore anteriormente al 15 settembre 2010, possono restare in applicazione fino al 1° luglio 2013 a condizione che siano notificate alla Commissione entro il 24 aprile 2012.

2. Le operazioni su *credit default swap* che danno luogo a una posizione scoperta in un *credit default swap* su emittenti sovrani e che sono state concluse prima del 25 marzo 2012 o durante una sospensione o restrizione su *credit default swap* su emittenti sovrani in assenza della disponibilità dei titoli conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, possono essere mantenute fino alla data di scadenza del contratto di *credit default swap*.

⁽¹⁾ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

*Articolo 47***Personale e risorse dell'Aesfem**

Entro il 31 dicembre 2012, l'Aesfem valuta il suo fabbisogno in termini di personale e risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e obblighi a norma del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

*Articolo 48***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1^o novembre 2012.

Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 7, l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafi 3 e 4, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafi 4 e 5, l'articolo 16, paragrafi 3 e 4, l'articolo 17, paragrafo 2, l'articolo 23, paragrafi 5, 7 e 8 e gli articoli 30, 42, 43 e 44 si applicano a decorrere dal 25 marzo 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2012.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 188 del 18 luglio 2009)

Alle pagine 21 e 22 dell'allegato, nel punto 1.6. «Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari»:

i punti 1 e 2 sono soppressi.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT